



POLIZZA INSOLVENZA ED ASSISTENZA IN VIAGGIO DELLE AGENZIE VIAGGI ADERENTI AL CONSORZIO FOGAR

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

Assicurato/Beneficiario: Il consumatore/turista/viaggiatore, cliente del Contraente, nel cui interesse è contratta la Polizza.

Assicurazione: contratto di assicurazione.

Atto di terrorismo: si intende un qualsivoglia atto che includa, ma non limitato, l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola/e o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo e viene commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parti di essa.

CCV: convenzione internazionale sul contratto di viaggio, ratificata in Italia con la legge 27.12.1977 n. 1084.

Codice del Turismo: D. Lgs. 23-5-2011 n. 79 recante Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, così come modificato dal D.Lgs 21-05-2018 n.62 che attua la direttiva UE 2015/2302 del 25-11-2015.

Coobbligato: soggetto/i giuridico/i identificato/i in apposita appendice di coobbligazione allegata alla polizza, obbligato/i a rifondere la Società della quota-parte di indennizzo a suo/loro carico.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto.

Cose: oggetti materiali e animali.

Danni corporali: morte o lesioni personali.

Danni materiali: la distruzione o il deterioramento di cose.

Danni patrimoniali: pregiudizi economici non conseguenti a danni corporali o danni materiali, compreso il danno da vacanza rovinata.

Evento: il verificarsi del fatto dannoso che origina uno o più sinistri.

Fallimento: Procedimento giudiziario attraverso cui il patrimonio di un imprenditore insolvente viene sottratto alla sua disponibilità e liquidato per soddisfare i creditori.

Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato/Beneficiario, il suo coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto.

Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.

Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

Fatturato ai fini della convenzione:

Introiti di organizzazione: gli importi complessivi incassati per la vendita di pacchetti turistici sia organizzati dal Contraente sia da lui acquistati al netto da altri organizzatori di viaggio e rivenduti indicando il proprio nome quale organizzatore.

Fornitore di Servizi: qualunque persona di cui il Contraente si avvalga per fornire una prestazione di servizi al cliente.

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Insolvenza:

- 1) inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, intendendosi per tale lo stato di impotenza patrimoniale, non transitorio, al regolare adempimento delle proprie obbligazioni;
- 2) la presentazione di un'istanza per la dichiarazione dell'insolvenza o del fallimento del Contraente, in conformità al diritto italiano o a qualunque altra legge applicabile all'insolvenza o al fallimento del Contraente;
- 3) la nomina di un curatore fallimentare per il Contraente, ai sensi della legge fallimentare italiana o ai sensi di qualunque altra legge applicabile all'insolvenza o al fallimento del Contraente.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Limite di Indennizzo/Risarcimento: massimo importo, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un singolo sinistro o, quando precisato, per più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.

Organizzatore di Viaggio: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente a quanto previsto alla lettera c), numero 2.4 dell'Art. 33 del D. Lgs 21-05-2018 n.62.

Pacchetto Turistico: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) Tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- 2) Tali servizi, anche conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
 - 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
 - 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 - 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
 - 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.

Polizza: documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente che prova l'esistenza del contratto assicurativo.

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente quale corrispettivo dell'assicurazione.

Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.

Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.

Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.

Servizio turistico:

- 1) il trasporto di passeggeri;
- 2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
- 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
- 4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo.

Servizio turistico collegato: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:

- 1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
- 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

Sinistro: la richiesta di risarcimento danni ovvero il verificarsi dell'evento dannoso per i quali è stata prestata l'assicurazione.

Società: l'Impresa assicuratrice.

Struttura Organizzativa: la struttura organizzativa della società IMA Servizi S.c.a.r.l. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), la quale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato/Beneficiario e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza

Venditore: il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da organizzatori o singoli servizi turistici anche collegati.

Viaggiatore: la persona fisica che usufruisce di un pacchetto turistico, di un servizio turistico, di un servizio turistico collegato, sia che abbia stipulato il contratto e pagato il relativo prezzo, sia che ne usufruisca a titolo gratuito.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida subordinatamente al possesso da parte del Contraente e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato/Beneficiario devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del codice civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Beneficiario, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato/Beneficiario o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro

La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso la Società restituirà al Contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. 10 - Durata dell'assicurazione

La presente polizza ha durata annuale e non prevede tacita proroga pertanto cesserà i suoi effetti alla scadenza indicata nel frontespizio, fatto salvo quanto previsto all'art. 21 Denuncia di sinistro.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PER L'INSOLVENZA EX D.LGS. 62/2018

Le seguenti garanzie sono offerte a tutela degli Assicurati/Beneficiari nella loro qualità di consumatori/turisti/viaggiatori nonché clienti del Contraente, in caso di Insolvenza o di Fallimento di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62.

Art. 14 Annullamento del Viaggio

Impossibilità totale per il viaggiatore di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare il viaggiatore di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per l'acquisto del Pacchetto Turistico stesso.

Art. 15 Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico

1. Impossibilità parziale per il viaggiatore di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare il viaggiatore di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per i servizi del Pacchetto Turistico stesso di cui non abbia usufruito.
2. A Viaggio iniziato, in alternativa a quanto previsto nel paragrafo successivo, sarà facoltà della Società provvedere al pagamento dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato e non ancora fruiti dal viaggiatore, al fine di garantire a quest'ultimo l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.

Art. 16 Assistenza in viaggio e spese di rientro

In caso di impossibilità per il viaggiatore di utilizzare i servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata dall'Assicurato/Beneficiario seguendo le specifiche istruzioni all'uopo indicate nel presente Contratto, si impegna ad organizzare a proprie spese il rientro immediato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico per il rientro) del viaggiatore, presso il luogo di rientro previsto dal Pacchetto Turistico acquistato dallo stesso viaggiatore nonché a rimborsare allo stesso qualsivoglia eventuale costo aggiuntivo ragionevolmente sostenuto che si sia reso necessario ai fini dell'organizzazione del proprio rientro ed in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente.

In caso di mancato preventivo contatto del viaggiatore con la Struttura Organizzativa, la Società si impegna a rimborsare il costo sostenuto dal viaggiatore per il proprio rientro, entro i limiti di un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico. Eventuali costi di soggiorno sostenuti dal viaggiatore e resi necessari per l'organizzazione autonoma del proprio rientro in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente, saranno rimborsati entro i limiti di un livello di soggiorno equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.

Ai fini della presente Polizza, la definizione di Pacchetto Turistico, include il Servizio Turistico Collegato.

Art. 17 Obbligo di informativa dell'agenzia viaggi contraente nei confronti degli assicurati

Il Contraente del presente contratto si assume l'obbligo di consegnare agli Assicurati / Beneficiari l'estratto delle Condizioni di Assicurazione di cui alla presente Polizza, conformemente a quanto disposto dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 5/2006.

Il Contraente si obbliga a trasmettere preventivamente alla Società ogni testo e/o materiale pubblicitario, nessuno escluso, che direttamente o indirettamente faccia riferimento al logo/ marchio della Società essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Art. 18 Esclusioni

I. La garanzia non comprende la responsabilità per i danni:

a) da proprietà o uso di:

1. *veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;*
2. *natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;*
3. *aeromobili;*
4. *veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;*

b) conseguenti a:

1. *inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;*
2. *interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;*
3. *alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;*

c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

d) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- f) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) a condutture ed impianti sotterranei;
- h) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- i) da furto;
- j) a cose di cui il Contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del codice civile;
- k) a cose altrui derivanti da incendio;
- l) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati del Contraente;
- m) cagionati da:
 1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
 2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- n) derivanti da proprietà e conduzione di fabbricati;
- o) derivanti da:
 1. detenzione o impiego di esplosivi;
 2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi.

II. L'assicurazione non comprende i danni conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- b. responsabilità derivante al Contraente dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio relativo all'esecuzione del viaggio e del soggiorno.
- c. Sono altresì esclusi i danni:
- d. a cose in consegna e custodia del Contraente;
- e. di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 19 della CCV, in qualità di organizzatore;
- f. che si verificassero durante l'uso di mezzi di trasporto aereo, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;
- g. verificatisi in territori trovantisi in stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
- h. conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizza di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi.

III. Sono inoltre esclusi i danni:

- a. derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- a. derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- b. provocati da campi elettromagnetici;
- c. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Si ricorda come, ai fini delle presenti garanzie, non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.

Art. 19 Decorrenza e durata delle garanzie

Le garanzie decorrono nei confronti degli Assicurati:

- La garanzia di cui all'art. 14 "Annullamento del Viaggio" decorre dalle ore 24.00 del giorno di prenotazione del viaggio e cessa di operare al momento della partenza.
- Le garanzie di cui all'Art. 15 "Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico" e all'art. 16 "Assistenza in Viaggio" decorrono dal momento della partenza del viaggio e cessano al terminare dei servizi inclusi nel Pacchetto Turistico acquistato.

Le suddette garanzie operano a condizione che il Pacchetto Turistico sia stato prenotato o acquistato dall'Assicurato/Beneficiario presso il Contraente in corso di validità della Polizza.

Art. 20 Criteri di liquidazione dei sinistri e coobbligazione

Verificata l'operatività delle garanzie, la Società provvederà nel termine di 120 giorni dalla richiesta al pagamento dell'indennizzo dovuto all'Assicurato/Beneficiario, ciò esclusivamente previa presentazione in originale della documentazione fiscale o contrattuale, da cui si evinca l'ammontare delle somme effettivamente versate dall'Assicurato/Beneficiario ai fini dell'acquisto del Pacchetto Turistico e/o della prosecuzione dei servizi inclusi nello stesso, oppure del rientro in Italia (inclusi eventuali costi aggiuntivi connessi all'organizzazione di tale rientro), in linea con le garanzie assicurative prestate.

A richiesta dell'Assicurato/Beneficiario la Società restituirà allo stesso gli originali dei precitati documenti, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato sui documenti.

Qualora l'Assicurato/Beneficiario abbia presentato a terzi l'originale della documentazione fiscale al fine di ottenerne il rimborso, la Società effettuerà il pagamento previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, mediante esibizione da parte dell'Assicurato/Beneficiario di copie degli stessi ovvero di ulteriore documentazione idonea a comprovare le spese sostenute.

Fermo il massimale riportato nel frontespizio di polizza, verificata l'operatività delle garanzie e corrisposto dalla la Società l'indennizzo dovuto all'Assicurato/Beneficiario, qualora l'importo liquidato superi la quota-parte di indennizzo a carico della Società, il/i coobbligato/i si obbliga/no a rimborsare alla Società nel termine massimo di 15 giorni la differenza a suo/loro carico così come stabilito nell'appendice di coobbligazione (Obbligo di Rimborso).

I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.

Art. 21 Denuncia di sinistro

Resta inteso che le garanzie assicurative operano a condizione che il Pacchetto Turistico sia stato prenotato o acquistato dal viaggiatore in corso di validità della Polizza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2952 c.c.

- I sinistri relativi alla copertura "Annullamento del Viaggio" / "Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico", devono essere denunciati alla Società per iscritto inviando apposita raccomandata A/R all'agenzia cui si riferisce il contratto ovvero alla sede della Società, contenente la denuncia di Sinistro debitamente compilata nonché tutti gli originali della documentazione fiscale (ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.). *La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.*
- I Sinistri relativi alla copertura "Assistenza in viaggio", dovranno essere denunciati a cura dell'Assicurato/Beneficiario contattando prontamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero:

NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO: +39 02 24128 578